FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 settembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Maiello Dr. Umberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE INACIO JOELSON JOSE, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA PISA/MODENA DEL 13.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008)

La Corte di Giustizia Federale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Pisa Calcio S.p.A. di Pisa e ordina incamerarsi la tassa reclamo.

	IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea
Pubblicato in Roma il 15 settembre 2008	

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete